

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il PLERT è da considerarsi incompleto in quanto non fornisce informazioni riguardo tutti i siti e/o impianti che vengono definiti “da delocalizzare” ma solo su quelli ove il PLERT evidenzia in termini di assoluta urgenza, a causa di ipotizzati superamenti dei valori massimi di C.E.M. non sempre verificati in contraddittorio con le parti interessate, o quantomeno di cui non si conoscono incontrovertibili valori aggiornati.

CONTRODEDUZIONI

Il Piano analizza e disciplina la totalità dei siti esistenti ed in particolare fornisce la sintesi di tutti gli elementi considerati nella Appendice A alle NTA “Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano”, la quale contiene anche le determinazioni assunte a cui corrispondono diversificate disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all’art. 4 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze ricettori sensibili. Verificato che una determinata localizzazione non è conforme alla normativa vigente, si procede a valutare se il sito presenti anche l’ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria. Per questi ultimi siti il PLERT non prevede alcun intervento strutturale di risanamento al fine di non imporre investimenti di risorse, dovuti all’innalzamento del centro elettrico e/o a interventi sulle strutture di sostegno, su impianti da delocalizzare.

Pertanto, non dovendo effettuare risanamenti, ai fini della valutazione dei superamenti non presenta interesse conoscere i contributi delle varie emittenti radio o Tv.

I superamenti rilevati da ARPA, e riportati nell’Allegato F “*Valutazione congiunta ARPA-AUSL...*” al Quadro Conoscitivo, costituiscono elemento determinante per il PLERT al fine di stabilire il grado di criticità di un sito.

Si sottolinea infine che non è necessario disporre nuove rilevazioni in quanto l’unica variazione introdotta dal DPCM 8/7/03 relativamente al limite di esposizione di 20 V/m e al valore di attenzione di 6 V/m, consiste nella modifica della denominazione di quest’ultimo, che nel precedente DM 381/98 era chiamato “*Valore di cautela*”.

L’entrata in vigore del DPCM citato rende più restrittiva la normativa vigente introducendo l’obiettivo di qualità che estende gli ambiti territoriali cui si applica il valore di attenzione dei 6 V/m.

RISULTATO
NON ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 5.1, 10.1, 13.1 e 14.1

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	2
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

E' necessaria un'attività di coordinamento e/o consultazione tra tutte le parti interessate: gestori delle emittenti, Comuni e proprietari dei terreni, così da instaurare un indispensabile costruttivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti.

CONTRODEDUZIONI

Come prescritto dall'art. 27 della LR 20/00, l'adozione del PLERT è stata preceduta dalla Conferenza di Pianificazione che, ai sensi dell'art. 14 della citata legge, ha avuto la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare.

La Conferenza di Pianificazione, indetta dal Presidente della Provincia con atto Prot. n. 89 del 08.10.2002, che ha avuto una durata complessiva di 5 mesi, ha iniziato i lavori con una seduta plenaria in data 23.10.2002 a cui sono seguiti due incontri (08.11.2002 e 29.11.2002) con le Associazioni e i soggetti invitati. Successivamente, in data 29.01.2003, si è svolta la seconda seduta plenaria con gli Enti partecipanti.

Infine in data 24.03.2003 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione, a cui hanno partecipato anche i soggetti invitati, al termine della quale gli Enti partecipanti hanno convenuto all'unanimità sulla condivisione delle proposte di valutazione della Provincia contenute nel verbale conclusivo.

In sede di Conferenza sono state acquisite le valutazioni e le proposte da parte degli Enti territoriali e da parte delle altre Amministrazioni interessate, di cui è dato conto nel verbale conclusivo del 24 marzo 2003. Anche le Associazioni e i soggetti invitati hanno partecipato attivamente ai lavori della Conferenza di Pianificazione presentando contributi verbalmente o in forma scritta. Sin dall'inizio dei lavori della Conferenza la totalità dei materiali è stata pubblicata sul sito Internet della Provincia ed altresì per pareri e osservazioni era possibile l'invio tramite posta elettronica. Entrambe le convocazioni inviate ai soggetti invitati, tra i quali tutte le Associazioni rappresentative dei gestori indicavano esplicitamente la possibilità, per le Associazioni e gli altri soggetti in indirizzo, di estendere, qualora lo ritenessero opportuno, la convocazione stessa ad altri, al fine di consentirne la partecipazione.

Il verbale della seduta conclusiva, prot. 42078/08-09-01 del 14.04.2003, è stato successivamente sottoscritto dagli Enti partecipanti a prova della condivisione delle determinazioni finali in esso contenute.

Successivamente all'approvazione del Piano il rapporto diretto tra gestori e Amministrazioni Comunali assumerà importanza decisiva per affrontare i problemi dell'adeguamento alle disposizioni vigenti. Nella fase di avvio dei nuovi siti, il ruolo fondamentale è assegnato ai Comuni, in particolare nelle localizzazioni più impegnative, che si caratterizzano quali "siti critici", come definito al comma 1 art. 3.1 delle norme tecniche di attuazione.

RISULTATO
NON ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 5.2, 10.2, 13.2 e 14.2

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

E' necessario che i Comuni mettano a disposizione mediante locazione o assegnazione in diritto di superficie dei terreni e/o siti, debitamente urbanizzati e cioè dotati di idonee vie di accesso prive di servitù di passaggio.

CONTRODEDUZIONI

Le disposizioni dell'art. 5 della L.R. 30/2000, a cui si attiene il PLERT (art. 3.3) e a cui si dovranno attenere anche i Comuni, precisano in modo inequivocabile le modalità con cui saranno resi disponibili i siti alternativi. In particolare il comma 2 dell'art. 5 della L.R. stabilisce che *"il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree ... assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti..."*. La rapida disponibilità dei siti sarà particolarmente necessaria per le delocalizzazioni prioritarie, considerata l'urgenza e la gravità dei problemi da risolvere. Il PLERT individua nella formazione di Consorzi tra gestori e nell'assegnazione delle aree in diritto di superficie i due fattori principali per conseguire la razionalizzazione della localizzazione delle emittenti.

RISULTATO
PARZIALMENTE ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 5.3, 10.3, 13.3 e 14.3

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	4
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La creazione di Consorzi fra emittenti non dovrà comunque essere considerato un vincolo indispensabile per l'assegnazione dei siti. E' un diritto delle emittenti ottenere con celerità le necessarie autorizzazioni e/o concessioni.

CONTRODEDUZIONI

Il PLERT prevede specifiche disposizioni per limitare la proliferazione degli impianti e l'aumento dell'impatto visivo, creando anche appositi Consorzi tra gestori nei siti più critici, individuati in base ai parametri tecnici riportati al comma 1 dell'art. 3.1.

Le Amministrazioni Comunali e i Consorzi o singoli gestori, dovranno individuare le soluzioni idonee a minimizzare l'impatto visivo, facendo riferimento in particolare a quanto disposto dall'art. 3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione.

L'indirizzo del comma 7 dell'art. 3.1. dispone l'opportunità (non l'obbligatorietà) che i Comuni prevedano la gestione consorziale delle aree e delle installazioni.

Per quanto riguarda l'acquisizione del terreno da parte dei comuni vedasi deduzioni a osservazione n. 9.3.

RISULTATO
PARZIALMENTE ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 5.4, 10.4, 13.4 e 14.4

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	5
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Nel PLERT non vengono affrontati i problemi legati alle situazioni interferenziali che inevitabilmente verrebbero ad emergere a seguito delle molteplici delocalizzazioni. La richiesta generica al Ministero delle Comunicazioni per alcuni siti non riguarda la realtà di ciascun specifico impianto legato al contesto in cui esso è attualmente esercito.

CONTRODEDUZIONI

Le competenze relative alla copertura del territorio e alle interferenze tra emittenti non sono attribuite alla Provincia ma all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Si precisa che per poter effettivamente autorizzare l'impianto l'Ispettorato metterà in atto le previste procedure che consisteranno anche nell'emanazione dell'autorizzazione sperimentale provvisoria al trasferimento dell'impianto. Durante il periodo transitorio di sperimentazione, con durata variabile dai 6 ai 12 mesi, *“una volta attivati gli impianti radioelettrici nei nuovi siti, verrà imposto ai concessionari di mantenere in essere anche i vecchi impianti al fine di dirimere con tempestività eventuali controversie di natura interferenziale che dovessero nascere a causa di lamentele di altri concessionari terzi, non coinvolti nel trasferimento dell'impianto, ma interessati allo stesso in quanto vicini in frequenza e con aree di copertura simili”*. Inoltre l'Ispettorato prevede *“una campagna di misure di campo elettromagnetico preventiva (cioè con l'impianto presidiato nella postazione attuale censita ex L. 223/90) e una campagna di misure di campo elettromagnetico consuntiva (cioè con l'impianto presidiato nella nuova postazione) nelle stesse località della campagna preventiva (affinchè i dati rilevati siano comparabili e confrontabili tra loro)”*. L'art. 2.1 delle NTA consente l'uso contemporaneo, per un periodo massimo di 12 mesi, dei nuovi impianti con quelli da delocalizzare al fine di verificarne la compatibilità.

A seguito dell'approvazione del PLERT, i nuovi siti dovranno essere oggetto di ulteriori e specifiche verifiche, mirate a escludere il rischio di interferenze. Nel caso l'Ispettorato Territoriale riscontri problemi insolubili, i gestori e le Amministrazioni Comunali interessate, possono concordare e proporre soluzioni alternative all'Amministrazione Provinciale (vedi art. 2.6 comma 2 e art. 3.3 comma 2 delle NTA).

RISULTATO
PARZIALMENTE ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 5.5, 10.5, 13.5 e 14.5

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	6
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Occorre prevedere una fase temporale transitoria della durata di almeno 365 giorni dalla messa in funzione dei nuovi impianti, tali da mantenere in essere anche le infrastrutture sino ad oggi utilizzate. I siti proposti dovrebbero essere in numero superiore al fine di poter offrire una maggiore possibilità di delocalizzazione, di assicurare una equivalente copertura radioelettrica e al fine di creare idonee infrastrutture per impianti digitali.

CONTRODEDUZIONI

Per quanto riguarda la richiesta di una fase temporale transitoria si veda la controdeduzione all'osservazione n. 9.5.
Nel PLERT non potranno comunque essere reinseriti gli attuali siti che sono incompatibili con le norme vigenti. I nuovi siti previsti dal PLERT, sono finalizzati prevalentemente a soddisfare le esigenze delle delocalizzazioni prioritarie; per le delocalizzazioni a breve/medio termine e per nuove esigenze (digitale), i gestori potranno eventualmente avanzare proposte di nuovi siti ai Comuni, finalizzate agli adempimenti richiesti a questi ultimi dagli artt. 2.6, 3.3, 4.2 e 4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione.

RISULTATO
PARZIALMENTE ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 10.6, 13.6 e 14.6

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	7
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Nel PLERT si evince che per meglio sfruttare gli spazi delle infrastrutture dei nuovi siti trasmittenti sarebbe auspicabile condividere ove possibile i sistemi radianti e di collegamento, ma nei sistemi di antenna multicanale nulla si può fare sul sistema radiante se tutti gli utilizzatori non sono d'accordo. Il PLERT sembrerebbe troppo rigido nello stabilire a priori "quali impianti" verranno trasferiti – anziché altri – e dove dovrà avvenire detta delocalizzazione.

CONTRODEDUZIONI

L'uso condiviso dei sistemi radianti non deve costituire elemento di penalizzazione delle emittenti. Le Amministrazioni Comunali e i Consorzi o gestori, dovranno individuare le soluzioni idonee a minimizzare l'impatto visivo, facendo riferimento in particolare a quanto disposto dall'art. 3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione.

L'eliminazione delle situazioni con valori eccessivi di campo elettromagnetico, dovrebbe costituire la priorità assoluta per tutte le parti interessate: in questo spirito, il PLERT individua immediatamente un primo gruppo di siti alternativi che deve consentire d'intervenire prontamente per eliminare le situazioni a rischio, documentate inequivocabilmente dalle rilevazioni e dalle valutazioni dell'ARPA.

Il PLERT prevede precisi criteri per individuare le emittenti da delocalizzare con priorità assoluta. Per questi impianti sono indicati specifici siti alternativi.

In tutte le aree non vietate alla localizzazione di nuovi siti, i gestori potranno eventualmente avanzare proposte di nuovi siti ai Comuni, finalizzate agli adempimenti richiesti a questi ultimi dagli artt. 2.6, 3.3, 4.2 e 4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione.

RISULTATO
NON ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 5.6, 10.7, 13.7 e 14.7

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	8
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il sito prescelto di Baggiovara ricade in area non a destinazione industriale, nelle adiacenze di un recettore sensibile ed è posizionato fra le colline e il centro urbano creando un doppione degli impianti posti sui primi contrafforti collinari. Le simulazioni eseguite hanno evidenziato che il segnale utile nel centro cittadino sarebbe di gran lunga inferiore alla situazione attuale mentre in direzione nord andrebbe ad interferire con le altre emittenti della zona.

CONTRODEDUZIONI

Le "simulazioni" eseguite da tecnici del settore, su richiesta del Comune di Modena, hanno dimostrato che tutta l'area urbana di Modena può essere servita con un segnale utile di entità appropriata: in molte aree limitrofe il segnale può essere anche di entità superiore a quello attuale. Relativamente alle interferenze con altre emittenti, si precisa che le competenze sono assegnate esclusivamente all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni che pianificherà tutte le valutazioni relative.

RISULTATO
NON ACCOLTA
NOTE

Equivalente all'osservazione n. 5.8, 10.8

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	9
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La delocalizzazione degli impianti attualmente ubicati in loc. Casa Cavana a Serramazzoni nel sito di Cà di Mezz'osso a Maranello non è tecnicamente percorribile a causa della grande differenza di quota (460 m contro poco più di 300 m). Per poter illuminare radioelettricamente in modo equivalente le stesse aree geografiche si renderebbe necessaria una infrastruttura porta antenne di altezza prossima ai 150 m., molto onerosa, visibile e perciò di grande impatto ambientale. Si propone un risanamento degli impianti in loco o la delocalizzazione in un sito tra quelli individuati ad una quota superiore, come per esempio Faeto Carbonara, Cà Iacomone o Monfestino Cimitero. Le simulazioni allegate evidenziano una riduzione del segnale all'orizzonte nell'ordine di ben 10 volte per copertura radioelettrica del segnale radio.

CONTRODEDUZIONI

Il sito n. 73 "Serramazzoni Casa Cavana" risulta essere in contrasto con l'art. 4 della LR 30/00 in quanto ubicato in area urbanizzata a prevalente funzione residenziale, dotato di impianti non autorizzati ai sensi della normativa citata e aventi carattere di assoluta precarietà, con l'ulteriore aggravante di comportare il superamento dei valori di attenzione previsti dalla normativa vigente per i campi elettromagnetici, come attestato da numerose campagne di misura dell'ARPA (cfr in allegato Relazione ARPA prot. n. 8196/53 del 15.07.03). Pertanto il sito di Casa Cavana è stato classificato con delocalizzazione prioritaria.

il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all'art. 4 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze recettori sensibili. Qualora una determinata localizzazione non risulti conforme alla normativa vigente, si procede a valutare se il sito presenti anche l'ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria. Il sito da delocalizzare si trova a 430 m. s.l.m. e il sito alternativo di Cà di Mezz'Osso si trova a 350 m. s.l.m.: se si considera che nel nuovo sito è possibile prevedere una struttura di altezza maggiore di quella esistente, la differenza reale tra le due situazioni, si riduce a meno di 50 m. Ai sensi delle norme contenute nei Piani Nazionali di Assegnazione delle frequenze, siti con differenze di quota slm uguali o inferiori a 50 m. sono definiti equivalenti.

I siti a quote superiori del Comune di Serramazzoni, prioritariamente riservati al risanamento dei siti limitrofi, non potranno ospitare emittenti provenienti da siti lontani, in quanto si prevedono elevatissime concentrazioni di emittenti che provocheranno difficoltà notevoli in termini di entità dei campi elettromagnetici e d'impatto visivo, dovendo prevedere strutture di altezza maggiore di quelle attuali.

Le competenze relative alla copertura del territorio e alle interferenze tra emittenti non sono attribuite alla Amministrazione Provinciale ma all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Si precisa che per poter effettivamente autorizzare l'impianto l'Ispettorato metterà in atto le previste procedure che consisteranno anche nell'emanazione dell'autorizzazione sperimentale provvisoria al trasferimento dell'impianto. Durante il periodo transitorio di sperimentazione, con durata variabile dai 6 ai 12 mesi, *"una volta attivati gli impianti radioelettrici nei nuovi siti, verrà imposto ai concessionari di mantenere in essere anche i vecchi impianti al fine di dirimere con tempestività eventuali controversie di natura interferenziale che dovessero nascere a causa di lamentele di altri concessionari terzi, non coinvolti nel trasferimento dell'impianto. ma interessati allo stesso in quanto vicini in frequenza e con aree di copertura simili"*. Inoltre

l'Ispettorato prevede “una campagna di misure di campo elettromagnetico preventiva (cioè con l'impianto presidiato nella postazione attuale censita ex L. 223/90) e una campagna di misure di campo elettromagnetico consuntiva (cioè con l'impianto presidiato nella nuova postazione) nelle stesse località della campagna preventiva (affinchè i dati rilevati siano comparabili e confrontabili tra loro)”.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 10.9, 14.8

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	10
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il PLERT non tratta degli impianti che non devono immediatamente delocalizzarsi e che quindi sono autorizzati a rimanere negli attuali siti trasmettenti per un periodo transitorio, ma che comunque non potranno essere risanati in loco.

CONTRODEDUZIONI

Dal combinato disposto di quanto previsto al comma 4 dell' art. 2.6 e agli artt. 4.2 e 4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione si desume che, per le delocalizzazioni a breve/medio termine, si dovranno individuare nuovi siti esclusivamente nel caso che quelli previsti dal PLERT siano insufficienti o inadeguati.

Rispetto al Piano adottato si è provveduto a integrare l'art. 3.1 inserendo un nuovo comma 2:

“(D) Relativamente ai siti “critici” ovvero ai siti che a seguito di autorizzazione rientrano in tale tipologia, al fine di definire e quantificare i vincoli territoriali e per limitare le seguenti ricadute negative sul territorio, i Comuni, sentita l'ARPA e l'AUSL, definiscono in un apposito elaborato le future condizioni massime ammissibili, in termini di:

- *massima dimensione spaziale e localizzazione dei volumi di rispetto assoluti e relativi che determina, rispettivamente, aree ad accesso limitato e vincoli d'inedificabilità o di altezza massima degli edifici nelle aree limitrofe ai siti;*
- *numero e tipologia delle strutture di sostegno dei siti critici, in riferimento al relativo impatto visivo;*
- *uso razionale e corretto delle aree assegnate ai siti esistenti e a quelli di nuova localizzazione.”*

RISULTATO
NON ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 5.9, 10.10, 13.9 e 14.9

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	11
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il PLERT deve tener conto delle direttive del Ministero delle Comunicazioni – direzione Concessioni e Autorizzazioni – in merito all'avvenuta individuazione dei siti televisivi, e dei siti individuati per la radio-tv in tecnica digitale terrestre.

Non sembrerebbe esserci corrispondenza tra i punti geografici individuati dalla direzione del Ministero delle comunicazioni e quelli individuati dal PLERT.

CONTRODEDUZIONI

I siti esistenti sono stati oggetto di sopralluoghi e di georeferenziazione con conseguente identificazione delle coordinate geografiche; in numerosi casi si è verificata una lieve difformità dei dati delle coordinate indicate dal Ministero.

RISULTATO
NON ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 10.11 e 14.10

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	12
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il PLERT avrebbe dovuto prevedere numerose udienze conoscitive da parte di tutti i Comuni, sia con i gestori delle diverse emittenti televisive (responsabili sotto il profilo giuridico civile nei confronti dei cittadini ed amministrativo nei confronti del Ministero delle Comunicazioni, ARPA, e degli enti preposti dei loro impianti), sia con i tecnici di tutte le emittenti.

Solo una minoranza di soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva sono stati presenti a riunioni ed all'assemblea di adozione del PLERT. Non si è trattato di mancanza di interesse il motivo che non li ha visti presenti ma la specifica mancanza di convocazione da parte degli enti preposti a comporre riunioni che certamente sarebbero state di massima attenzione ed interesse anche da parte dei gestori che non hanno avuto modo di poter apprendere, di poter partecipare e di poter dare un costruttivo contributo.

CONTRODEDUZIONI

Come prescritto dall'art. 27 della LR 20/00, l'adozione del PLERT è stata preceduta dalla Conferenza di Pianificazione che, ai sensi dell'art. 14 della citata legge, ha avuto la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare.

La Conferenza di Pianificazione, indetta dal Presidente della Provincia con atto Prot. n. 89 del 08.10.2002, che ha avuto una durata complessiva di 5 mesi, ha iniziato i lavori con una seduta plenaria in data 23.10.2002 a cui sono seguiti due incontri (08.11.2002 e 29.11.2002) con le Associazioni e i soggetti invitati.

Successivamente, in data 29.01.2003, si è svolta la seconda seduta plenaria con gli Enti partecipanti.

Infine in data 24.03.2003 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione, a cui hanno partecipato anche i soggetti invitati, al termine della quale gli Enti partecipanti hanno convenuto all'unanimità sulla condivisione delle proposte di valutazione della Provincia contenute nel verbale conclusivo.

In sede di Conferenza sono state acquisite le valutazioni e le proposte da parte degli Enti territoriali e da parte delle altre Amministrazioni interessate, di cui è dato conto nel verbale conclusivo del 24 marzo 2003. Anche le Associazioni e i soggetti invitati hanno partecipato attivamente ai lavori della Conferenza di Pianificazione presentando contributi verbalmente o in forma scritta. Sin dall'inizio dei lavori della Conferenza la totalità dei materiali è stata pubblicata sul sito Internet della Provincia ed altresì per pareri e osservazioni era possibile l'invio tramite posta elettronica. Entrambe le convocazioni inviate ai soggetti invitati, tra i quali tutte le Associazioni rappresentative dei gestori indicavano esplicitamente la possibilità, per le Associazioni e gli altri soggetti in indirizzo, di estendere, qualora lo ritenessero opportuno, la convocazione stessa ad altri, al fine di consentirne la partecipazione.

Il verbale della seduta conclusiva, prot. 42078/08-09-01 del 14.04.2003, è stato successivamente sottoscritto dagli Enti partecipanti a prova della condivisione delle determinazioni finali in esso contenute.

Successivamente all'approvazione del Piano il rapporto diretto tra gestori e Amministrazioni Comunali assumerà importanza decisiva per affrontare i problemi dell'adeguamento alle disposizioni vigenti. Nella fase di avvio dei nuovi siti, il ruolo fondamentale è assegnato ai Comuni, in particolare nelle localizzazioni più impegnative, che si caratterizzano quali "siti critici", come definito al comma 1 art. 3.1 delle norme

tecniche di attuazione.

I problemi di copertura radioelettrica dai nuovi siti e delle relative possibili interferenze sono certamente problemi da affrontare, al fine di consentire l'attività delle emittenti senza eccessive penalizzazioni: occorre tuttavia precisare che alcuni siti sono caratterizzati da rischi per la salute che non sono compatibili con la normativa nazionale e con la L.R. 30/2000.

Il perfezionamento scrupoloso e preventivo di ogni dettaglio non può costituire elemento per ritardare l'opera di risanamento, che ai sensi della normativa regionale avrebbe dovuto essere già completata.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	
Equivalente alle osservazioni n. 10.12 e 14.11	

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	13
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Il PLERT avrebbe dovuto prevedere la simulazione a spazio aperto ed una orografica di tutti gli impianti eserciti ex lege 223/90, in quanto una semplice e oggettiva analisi sulla visibilità ottica di un sito non fornisce alcuna certa garanzia sulla fattibilità di una o più delocalizzazioni. Ciò si traduce nell'eventuale impossibilità di trasferire un determinato impianto dalla attuale ubicazione a quella ipotizzata dal PLERT. C'è disparità di trattamento tra i diversi siti come ad esempio tra quello di Casa Cavana, i cui impianti devono essere delocalizzati, e quello di Monte Tagliato, confermato a proseguire l'esercizio anche in futuro.

CONTRODEDUZIONI

La certezza in merito all'effettiva fattibilità delle delocalizzazioni, ovvero a coperture e interferenze, è necessariamente conseguente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione di competenza, non della Provincia, bensì dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, descritte dettagliatamente alla controdeduzione n. 9.5 cui si rinvia.

Tutti i nuovi siti hanno avuto il consenso preventivo delle Amministrazioni Comunali, dalle quali sono state escluse ipotesi di siti ritenuti mancanti di condizioni di fattibilità. Il diverso destino dei siti è dovuto a situazioni oggettive di criticità e comunque, anche i siti come Monte Tagliato dovranno trovare nuova collocazione in tempi medio/brevi: il sito di Monte Tagliato, oltre a trovarsi in area vietata, non può prevedere l'installazione di altri 12.000 Watt, in quanto si determinerebbe una situazione con elevatissimi valori di campo elettromagnetico.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	
Equivalente alle osservazioni n. 10.13 e 14.12	

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	14
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Le verifiche tecniche dell'ARPA sono state effettuate arbitrariamente senza aver dato origine ad alcun contraddittorio con le emittenti televisive. E' il caso della postazione di Marano sul Panaro del sito di Cà De Grassi e della postazione di Modena di via Giardini. A proposito di quest'ultima ubicazione, solamente dopo una espressa richiesta delle emittenti radiofoniche è stata effettuata alla fine di Luglio una seria verifica in contraddittorio con ARPA e Ministero delle Comunicazioni che ha controvertito completamente i risultati arbitrari a favore di quanto sostenuto dalle emittenti ovvero sulla mancanza di inquinamento elettromagnetico. Conformemente alla trasparenza degli atti richiamata dalla legge 241/90, la verifica dell'ARPA deve essere sempre resa nota durante il corso del procedimento, confrontata e verificata con il soggetto interessato o con la pluralità di essi, ove necessario.

CONTRODEDUZIONI

La criticità del sito di Via Giardini è dovuta principalmente alla presenza di ricettori sensibili nelle immediate vicinanze, nello specifico attrezzature scolastiche, che ai sensi della L.R. 30/2000 richiedono un particolare grado di tutela: se a tutto ciò si aggiunge il ricorrente rischio di superamento del valore di attenzione, si ha un quadro esauriente delle reali condizioni del sito. Recenti rilevazioni effettuate dall'ARPA, per periodi prolungati, attestano superamenti ripetuti del valore di attenzione di 6 V/m.

Il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all'art. 4 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze ricettori sensibili. Verificato che una determinata localizzazione non è conforme alla normativa vigente, si procede a valutare se il sito presenti anche l'ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria.

Per questi ultimi siti il PLERT non prevede alcun intervento strutturale di risanamento al fine di non imporre investimenti di risorse, dovuti all'innalzamento del centro elettrico e/o a interventi sulle strutture di sostegno, su impianti da delocalizzare.

RISULTATO
NON ACCOLTA
NOTE

Equivalente alle osservazioni n. 10.14 e 14.13

NUMERO PROGRESSIVO	9	SUB	15
PROTOCOLLO GENERALE	3370	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Streaming S.r.l.		
INDIRIZZO	Via Laura Bassi Veratti n. 6 – 40137 Bologna		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Per non creare squilibri economici e disparità fra analoghe situazioni, sarebbe stato importante effettuare uno studio volto a garantire che i costi di locazione e di esercizio in capo a ciascun gestore fossero compatibili con quanto sinora affrontato da ciascun soggetto giuridico. Sarebbe stato necessario anche uno specifico studio di fattibilità delle infrastrutture volto a conoscere se quanto ipotizzato dal PLERT potesse effettivamente essere portato a termine.

CONTRODEDUZIONI

Vedasi quanto riportato nella controdeduzione all'osservazione n. 9.2.
Si precisa comunque che nella fase attuativa, ai Comuni è assegnato un ruolo fondamentale con competenze dirette nella realizzazione dei nuovi siti, in particolare di quelli che si caratterizzano quali "siti critici", come definito al comma 1 dell'art. 3.1 delle norme tecniche di attuazione.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	
Equivalente alle osservazioni n. 10.15 e 14.14	